



A FIANCO DELL'AUTOMOBILISTA

Approfondiamo il discorso sui corsi di recupero punti.

I corsi di recupero punti possono essere organizzati da autoscuole e/o da enti autorizzati dal Dipartimento Trasporti Terrestri, aventi una comprovata esperienza nell'attività di formazione alla sicurezza stradale. In tal senso l'Automobile Club Pordenone il 24 febbraio scorso ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dei Trasporti per la erogazione dei corsi in argomento ai propri associati.

Questo è un riconoscimento all'Ente, per la propria esperienza e professionalità su ciò che concerne le tematiche relative alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale e della mobilità in generale.

Nella trattazione dei diversi argomenti che compongono il programma dei corsi, i docenti dovranno fare riferimento alla tipologia delle infrazioni che hanno comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti al corso.

I corsi possono essere di due tipologie:

- per patenti A e B: consentono di recuperare 6 punti, hanno una durata di dodici ore e vanno svolti in un arco temporale di due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore. Sono consentite fino a 4 ore di assenza;

- per patenti C e D: questi corsi consentono di recuperare fino a 9 punti, hanno una durata di diciotto ore e devono essere svolti entro quattro settimane consecutive; anche in tal caso le lezioni hanno una durata giornaliera di due ore.

Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.

I docenti devono aver conseguito l'abilitazione ad insegnanti di teoria ed aver svolto negli ultimi cinque anni almeno tre anni di effettivo insegnamento. Possono tenere tali corsi gli appartenenti a corpi di polizia che abbiano maturato una esperienza nell'attività di formazione alla educazione stradale, e personale appartenenti a Enti e Istituzioni (come ACI) di comprovata tradizione e formazione relativa al tema della sicurezza stradale.

Ricordiamo che non è possibile iscriversi al corso prima di avere ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dei Trasporti della decurtazione del punteggio.

Non si può frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio, né si possono frequentare due corsi contemporaneamente.

Vediamo le regole relative alle assenze:

- se il partecipante al corso supera il numero massimo di ore di assenza (più di 4 ore o di 6 ore), dovrà ripetere l'intero corso;

- se invece non supera le quattro o le sei ore, potrà ottenere l'attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato, e verrà effettuato nel momento in cui il CED del Ministero avrà avuto comunicazione dell'attestazione della frequenza al corso.

In ultimo, ricordiamo alcune infrazioni che determinano la perdita di 5 punti: uso del cellulare durante la guida, mancato uso del casco, mancato utilizzo delle lenti durante la guida se prescritte, mancato uso delle cinture di sicurezza, mancata precedenza ai pedoni e ai veicoli, mancato uso della distanza di sicurezza.